

**Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)**

13811/26

**JAI 1224
FREMP 302**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione nell'Unione europea: salvaguardare i diritti fondamentali e i valori europei

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione nell'Unione europea: salvaguardare i diritti fondamentali e i valori europei, approvate dal Consiglio nella 4197^a sessione tenutasi il 2 ottobre 2026.

**PROGETTO DI CONCLUSIONI sulla lotta contro il razzismo
e le forme correlate di odio e discriminazione nell'Unione europea:
salvaguardare i diritti fondamentali e i valori europei**

Il Consiglio dell'Unione europea

- a. **VISTO** il trattato sull'Unione europea, segnatamente il preambolo, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, e in particolare l'articolo 2, ai sensi del quale l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono valori comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
- b. **VISTO** il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 10 e 19, nonché l'articolo 67, paragrafo 3, il quale obbliga l'Unione ad adoperarsi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia;
- c. **VISTA** la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- d. **VISTA** la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale);
- e. **VISTA** la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;

- f. **VISTA** la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, riveduta dalla direttiva (UE) 2026/1472 (direttiva sui diritti delle vittime), del 17 giugno 2026, che menziona specificamente le vittime di reati basati sull'odio;
- g. **VISTA** la raccomandazione del Consiglio 2021/C 93/01, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, che ha riconosciuto l'antiziganismo come una forma specifica di razzismo nei confronti dei Rom, una causa fondamentale della loro esclusione e discriminazione e un grave ostacolo all'uguaglianza; **RICORDANDO** l'impegno ad affrontare l'antiziganismo attraverso l'efficace attuazione di misure volte a prevenire e combattere la discriminazione, l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio e l'esclusione strutturale;
- h. **VISTA** la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, e riconoscendo il ruolo essenziale degli organismi per la parità nell'ambito dell'applicazione delle leggi anti-discriminazione e del sostegno alle vittime di discriminazione;
- i. **VISTO** il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), che stabilisce l'obbligo per i servizi intermediari di contrastare i contenuti illegali;

- j. **VISTI** il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online+ e la cooperazione in corso tra la Commissione, il comitato europeo per i servizi digitali, i coordinatori dei servizi digitali, le organizzazioni della società civile e i servizi intermediari per prevenire e contrastare la diffusione delle forme illegali di incitamento all'odio online;
- k. **VISTO** il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), che promuove la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione;
- l. **VISTE** le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2024 sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, e riconoscendo la rilevanza dei sistemi di IA per l'equa amministrazione della giustizia nonché il rischio di pregiudizi algoritmici nei contesti giudiziari;
- m. **RICORDANDO** le conclusioni del Consiglio del 4 marzo 2022 sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo; **VISTA** la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Nessuno spazio per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia" del 6 dicembre 2023;
- n. **RICORDANDO** la dichiarazione del Consiglio del 15 ottobre 2024 sul sostegno alla vita ebraica e la lotta contro l'antisemitismo;

- o. **VISTA** la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio ", del 9 dicembre 2021, e prendendo atto dei successivi sviluppi del processo legislativo in questo settore;
- p. **RICORDANDO** l'esigenza di garantire la ratifica universale e la piena ed effettiva attuazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* – ICERD), come pure la necessità di attuare la dichiarazione e il programma d'azione di Durban (DDPA) e di semplificare e razionalizzare, ove necessario, i relativi meccanismi di follow-up;
- q. **VISTA** la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui tutti gli Stati membri sono parte, in particolare gli articoli 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà di espressione) e 14 (divieto di discriminazione);
- r. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** l'adozione, da parte della Commissione europea, della strategia dell'UE contro il razzismo 2026-2030 e gli approcci strategici basati su principi ivi delineati, tra cui la lotta contro il razzismo strutturale, il miglioramento della raccolta dei dati sulla parità riguardanti l'origine razziale o etnica e altri motivi di discriminazione, l'applicazione della legislazione anti-discriminazione, il rafforzamento dell'uguaglianza e della coesione sociali, nonché della protezione contro l'odio razziale, anche online, e il consolidamento e la promozione di partenariati chiave con le organizzazioni della società civile, gli organismi per la parità e le comunità colpite dal razzismo, riconoscendo nel contempo che gli Stati membri sono nella posizione migliore per elaborare misure specifiche a livello nazionale;
- s. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** gli sforzi in atto da parte della Commissione europea e degli Stati membri per contrastare il razzismo, compresi il razzismo strutturale e il razzismo online, in particolare attraverso il lavoro del gruppo di esperti sulla lotta al razzismo, che riunisce i rappresentanti dei governi degli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi internazionali, e il lavoro della coordinatrice della Commissione per la lotta contro il razzismo;

- t. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** gli sforzi in atto da parte della Commissione europea e degli Stati membri per contrastare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, in particolare attraverso i lavori del gruppo ad alto livello sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, che riunisce rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile;
- u. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** gli sforzi in atto da parte della Commissione europea e degli Stati membri per attuare la strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030), in particolare attraverso il gruppo di lavoro che riunisce rappresentanti dei governi degli Stati membri, rappresentanti delle comunità ebraiche e altre parti interessate, nonché attraverso il lavoro della coordinatrice per la lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica;
- v. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** gli sforzi in atto da parte della Commissione europea e degli Stati membri per combattere l'odio anti-islamico¹, anche attraverso il lavoro della coordinatrice della Commissione per la lotta contro l'odio anti-islamico e dialoghi strutturati con i rappresentanti delle comunità musulmane e delle organizzazioni della società civile; e riconoscendo che l'odio anti-islamico costituisce una forma specifica di discriminazione, che può apparire come una combinazione di discriminazione basata sulla religione e sull'etnia, e può aggravare gli svantaggi socioeconomici esistenti e minare i diritti fondamentali e la dignità delle persone appartenenti alle comunità musulmane, o delle persone percepite come tali, in tutta l'Unione;

¹ I termini utilizzati per riferirsi ai fenomeni variano: "razzismo anti-islamico" è utilizzato in alcuni Stati membri, mentre in altri si usano "odio anti-islamico" o termini analoghi. I due termini possono anche essere utilizzati in modo intercambiabile. La formulazione utilizzata nelle presenti conclusioni non dovrebbe essere interpretata come una posizione del Consiglio sui termini da utilizzare.

- w. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** gli sforzi in atto da parte della Commissione europea e degli Stati membri per attuare il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030, anche attraverso quadri nazionali, con la partecipazione di rappresentanti delle comunità Rom e delle organizzazioni della società civile, e in particolare l'impegno a combattere l'antiziganismo quale forma specifica di razzismo e discriminazione, nonché gli sforzi volti a conseguire gli obiettivi principali dell'UE fissati dalla Commissione per il 2030;
- x. **VISTI** i lavori svolti dalla commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione di politica generale n. 1 sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza adottata il 4 ottobre 1996, la raccomandazione di politica generale riveduta n. 5 sulla prevenzione e la lotta contro il razzismo e la discriminazione nei confronti dei musulmani, adottata il 16 marzo 2000 e riveduta l'8 dicembre 2021, la raccomandazione di politica generale n. 9 sulla prevenzione e sulla lotta contro l'antisemitismo adottata il 25 giugno 2004 e riveduta il 1° luglio 2021, e la raccomandazione di politica generale n. 13 sulla lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei Rom, adottata il 24 giugno 2011 e modificata il 1° dicembre 2020;
- y. **VISTI** i lavori svolti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione CM/Rec(2022)16, del 20 maggio 2022, sulla lotta contro l'incitamento all'odio e la raccomandazione CM/Rec(2024)4, del 7 maggio 2024, sulla lotta contro i reati generati dall'odio;
- z. **VISTA** la risoluzione 79/174 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 17 dicembre 2024, sulla libertà di religione e di credo, che condanna fermamente tutte le forme di intolleranza, discriminazione e violenza fondate sulla religione o sul credo;

- aa. **VISTA** la risoluzione 79/193 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 17 dicembre 2024, che proclama il secondo decennio internazionale per le persone di discendenza africana 2025-2034, ricordando gli impegni assunti nell'ambito della dichiarazione e del programma d'azione di Durban che riconoscono l'importanza di rafforzare l'azione nazionale e la cooperazione internazionale, nonché gli appelli, contenuti nella dichiarazione, ad agevolare la partecipazione delle persone di discendenza africana in tutti gli aspetti politici, civili, economici, sociali e culturali della società;
- bb. **VISTA** la risoluzione 47/21 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 13 luglio 2021, sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle persone di origine africana contro l'uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte dei funzionari delle autorità di contrasto attraverso un cambiamento trasformativo per la giustizia razziale e l'uguaglianza; e riconoscendo che le pratiche discriminatorie di profilazione hanno un impatto negativo sulla coesione sociale e possono portare alla discriminazione razziale;
- cc. **VISTA** la risoluzione 76/254 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 15 marzo 2022, che proclama il 15 marzo "Giornata internazionale per la lotta all'islamofobia";
- dd. **VISTA** la risoluzione 76/250 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 gennaio 2022, sulla negazione dell'Olocausto;

- ee. **RICONOSCENDO** che il razzismo può essere subito nel corso di tutta la vita, accumulandosi e generando ostacoli persistenti, un fenomeno comunemente denominato razzismo strutturale, il cui impatto può essere più dannoso rispetto a episodi isolati di discriminazione razziale, perché nega l'accesso alle pari opportunità e può perdurare per generazioni, e che tali ostacoli possono aggravarsi quando la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica si interseca² con la discriminazione relativa ad altre caratteristiche, quali il sesso, la disabilità, l'età, la religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, come ampiamente documentato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
- ff. **RICONOSCENDO** il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione, esprimendo nel contempo profonda preoccupazione per la riduzione dello spazio civico, ivi comprese le campagne di disinformazione, l'incitamento all'odio online, la riduzione dei finanziamenti, le vessazioni di natura giuridica e le minacce fisiche nei confronti di organizzazioni contro il razzismo, attivisti e difensori dei diritti umani; pertanto **ACCOGLIENDO CON FAVORE** l'adozione della strategia per la società civile e **RICORDANDO** la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica", o SLAPP);
- gg. **RICONOSCENDO** che le piattaforme online e le tecnologie emergenti possono facilitare la rapida diffusione e l'amplificazione delle forme illegali di incitamento all'odio, del razzismo, della xenofobia e di altre forme di contenuti discriminatori, tra cui il razzismo anti-nero, il razzismo anti-asiatico, l'odio anti-islamico, l'antiziganismo e l'antisemitismo, e che i sistemi algoritmici e l'intelligenza artificiale generativa possono creare, riprodurre o intensificare pregiudizi sociali esistenti e contribuire alla diffusione di contenuti dannosi online e di campagne di disinformazione mirate;

² Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti da discriminazioni intersezionali, che sono intese come discriminazioni fondate su una combinazione di motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1499.

- hh. **RICONOSCENDO** che il razzismo può portare a disuguaglianze concrete e misurabili, anche nei settori dell'occupazione, degli alloggi, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e della partecipazione alla vita pubblica, che possono essere ulteriormente aggravate da forme intersezionali di discriminazione, e che, secondo recenti stime dell'OCSE, la discriminazione razziale ed etnica comporta per l'UE una perdita di PIL fino a 12,7 miliardi di EUR all'anno, a dimostrazione del fatto che la lotta contro il razzismo non è solo un imperativo morale e giuridico, ma anche un investimento strategico nella prosperità e nella coesione dell'Europa;
- ii. **ACCOGLIENDO CON FAVORE** il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per raccogliere dati comparabili sulle esperienze di razzismo e forme correlate di odio e discriminazione;
- jj. **RICONOSCENDO** con grande preoccupazione che il razzismo danneggia la società in molti modi, esponendo un gran numero di persone in Europa alla discriminazione, incidendo sulla loro dignità umana, sulle loro opportunità di vita, sulla loro prosperità, sul loro benessere e, spesso, anche sulla loro sicurezza personale;
- kk. **RICONOSCENDO** con grande preoccupazione che l'aumento dell'odio anti-islamico, compresi gli attacchi contro persone musulmane e i loro luoghi di culto, ha indotto molte persone musulmane ad adottare meccanismi di adattamento in pubblico, sul luogo di lavoro e nei contesti di vita sociale o di istruzione per evitare stigmatizzazioni, discriminazioni o ostilità;
- ll. **RICONOSCENDO** con grande preoccupazione che il significativo aumento dell'antisemitismo, in particolare a seguito dei brutali attacchi terroristici perpetrati da Hamas e da altri gruppi terroristici contro Israele il 7 ottobre 2023, della successiva guerra a Gaza e di altri conflitti in Medio Oriente, ha avuto gravi ripercussioni sulla vita delle persone ebraiche in Europa. Gli attacchi contro le persone ebraiche e i loro luoghi di culto, nonché l'antisemitismo che subiscono nella vita quotidiana, hanno indotto molte persone ebraiche a nascondere la propria identità in pubblico, sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione o di istruzione superiore.

Il Consiglio dell'Unione europea

1. **RICORDA** che il razzismo è incompatibile con i principi e i valori di base su cui si fonda l'Unione e che compromette la coesione sociale, l'uguaglianza e la piena partecipazione di tutte le persone alla società, e sottolinea la necessità di uno sforzo coordinato che coinvolga le istituzioni e le agenzie dell'Unione, gli Stati membri, gli enti regionali e locali, gli organismi per la parità, le parti sociali, il settore privato e la società civile;
2. **RIBADISCE** il proprio impegno a combattere il razzismo in modo globale e duraturo, anche integrando la dimensione antirazzista in tutte le pertinenti politiche dell'Unione e incoraggiando scambi periodici al riguardo nelle formazioni e nei gruppi di lavoro del Consiglio competenti.

Il Consiglio dell'Unione europea, tenendo conto del principio di sussidiarietà, invita gli Stati membri a:

I. Attuare le strategie contro il razzismo e i quadri per l'uguaglianza dell'UE

3. **SOSTENERE** una solida attuazione della strategia dell'UE contro il razzismo 2026-2030 a livello nazionale, regionale e locale collaborando strettamente con la coordinatrice designata della Commissione, creando partenariati e garantendo un sostegno sufficiente alle organizzazioni della società civile, nonché contribuendo all'integrazione degli obiettivi di lotta al razzismo in tutti i settori strategici pertinenti, tra cui l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi, la sicurezza sanitaria e la digitalizzazione; e condividere regolarmente con la Commissione informazioni in merito ai progressi e alle sfide;
4. **SOSTENERE** l'attuazione in corso della strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030), collaborando strettamente con la coordinatrice designata della Commissione al fine di garantire un'attuazione efficace che comprenda le misure volte a sostenere la vita ebraica in tutta l'UE;

5. **RIAFFERMARE L'IMPEGNO** a favore dei lavori in corso per combattere l'odio anti-islamico, che può apparire come una combinazione di discriminazione basata sulla religione e sull'etnia, garantendo che le azioni orizzontali contro il razzismo applicabili a tutte le forme di razzismo affrontino anche l'odio anti-islamico;
6. **ASSICURARE** l'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom in linea con il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030, con particolare attenzione alla lotta contro l'antiziganismo e alla realizzazione di progressi concreti nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria per i Rom;
7. **GARANTIRE** l'effettiva applicazione del quadro giuridico anti-discriminazione dell'UE, anche nei casi di discriminazione intersezionale fondata sulla razza o l'origine etnica combinata con altri motivi di discriminazione, tra cui il sesso, la disabilità, l'età, la religione o le convinzioni personali, o l'orientamento sessuale; e **RAFFORZARE** i meccanismi di esecuzione e i mezzi di ricorso per quanto riguarda i diritti in materia di occupazione, protezione sociale, assistenza sanitaria, istruzione, accesso a beni e servizi e loro fornitura, compresi gli alloggi, al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione;
8. **PORTARE AVANTI** gli sforzi volti a garantire l'uguaglianza socioeconomica, anche investendo nell'inclusione socioeconomica, per affrontare l'impatto del razzismo strutturale, ad esempio in settori quali l'istruzione, l'occupazione, l'accesso ai servizi e agli alloggi;

II. Affrontare le forme specifiche di razzismo e le forme correlate di odio e discriminazione, ed elaborare misure nazionali mirate

- 9. ELABORARE, ADOTTARE, ATTUARE O RINNOVARE** misure mirate contro il razzismo e la discriminazione razziale, in particolare piani d'azione, programmi o strategie nazionali, assicurando che siano in linea con le norme europee e internazionali, affrontino il razzismo strutturale, adottino un approccio intersezionale e siano oggetto di un monitoraggio continuo e di una valutazione periodica; analogamente, adottare approcci strategici specifici che affrontino forme specifiche di razzismo, se del caso; inoltre, prendere in considerazione la nomina di coordinatori nazionali per rafforzare il coordinamento, l'assunzione di responsabilità e il coinvolgimento dei portatori di interessi;
- 10. RICONOSCERE** che forme diverse di razzismo e discriminazione possono presentarsi e manifestarsi in modo diverso in paesi e contesti diversi, e che ciascuno Stato membro si trova nella posizione migliore per elaborare piani d'azione, programmi o strategie nazionali, a seconda del contesto nazionale, per prevenire e contrastare il razzismo e la discriminazione all'interno della propria società;
- 11. RICONOSCERE** che, sebbene l'antisemitismo e il razzismo abbiano aspetti in comune, in quanto entrambi negano l'uguaglianza tra le persone, tali fenomeni si distinguono nelle loro caratteristiche e richiedono risposte politiche risolutive che tengano conto delle loro specificità oltre che dei loro punti in comune.
- IMPEGNARSI** a continuare ad applicare e attuare la strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030), che rimane il principale documento strategico dell'UE per la lotta contro l'antisemitismo. In linea con il loro precedente impegno, la Commissione e tutti gli Stati membri sono incoraggiati a continuare a usare la definizione operativa di antisemitismo, giuridicamente non vincolante, dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA*);

- 12. RAFFORZARE** la lotta contro l'antiziganismo quale forma specifica di razzismo e discriminazione, anche promuovendo l'uso della definizione operativa giuridicamente non vincolante di antiziganismo/discriminazione contro i Rom dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) a fini di sensibilizzazione;
- 13. AFFRONTARE** il razzismo anti-nero come forma specifica di razzismo, profondamente radicata nei retaggi storici, tra cui il colonialismo, la riduzione in schiavitù e la migrazione, e riconoscere che richiede un'attenzione costante nei piani d'azione, nei programmi o nelle strategie nazionali, a seconda del contesto nazionale, nonché nelle strategie a livello dell'UE;
- 14. RICONOSCERE** che l'odio anti-islamico³ può costituire una forma specifica di discriminazione, diretta contro i musulmani o coloro che sono percepiti come tali, che comporta un'ostilità e dei pregiudizi che possono apparire come una combinazione di discriminazione basata sulla religione e sulla cultura, nonché sull'etnia, e che richiede un'attenzione costante nei piani d'azione, nei programmi o nelle strategie nazionali, nonché nelle strategie a livello dell'UE;

III. Combattere, sia online che offline, l'incitamento all'odio, i reati generati dall'odio e la discriminazione

- 15. CONTINUARE** a valutare le restanti lacune nel quadro dell'UE per quanto riguarda la lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, tenendo conto del loro grave impatto sulle persone, sulla coesione sociale e sui valori democratici in tutta l'UE;

³ La formulazione utilizzata nelle presenti conclusioni non dovrebbe essere interpretata come una posizione del Consiglio sui termini da utilizzare per riferirsi all'odio/al razzismo anti-islamico.

16. RICONOSCERE che gli sviluppi geopolitici, le crisi sociali e il crescente uso delle nuove tecnologie digitali possono contribuire all'aumento del razzismo e delle forme correlate di odio e discriminazione, delle forme illegali di incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio all'interno dell'Unione e **IMPEGNARSI** a garantire che le autorità nazionali siano attrezzate per rispondere in modo rapido ed efficace a tali sviluppi, anche attraverso misure intese a:

- rafforzare la capacità delle autorità di contrasto e delle autorità che esercitano l'azione penale di individuare, registrare, indagare e perseguire i reati generati dall'odio e le forme illegali di incitamento all'odio, rafforzando nel contempo anche la loro capacità di rispettare i diritti umani, in particolare il diritto alla libertà di opinione e di espressione quale fondamento di una società democratica;
- fornire una formazione mirata al personale delle autorità di contrasto, agli attori giudiziari e ai funzionari pubblici sul riconoscimento e il contrasto dei pregiudizi razziali, della profilazione discriminatoria e dei reati generati dall'odio, se del caso e fatta salva l'indipendenza delle autorità giudiziarie e le differenze nell'organizzazione dei sistemi giudiziari nell'Unione;
- garantire che le vittime godano di diritti effettivi all'informazione, alla protezione, al sostegno e all'accesso alla giustizia;

17. INCORAGGIARE le vittime e i testimoni di tutti gli episodi di razzismo e di forme correlate di odio e discriminazione a segnalarli, ed esaminare modi per **MIGLIORARE** i sistemi per la presentazione delle denunce, anche attraverso l'uso pertinente di meccanismi di segnalazione alternativi, quali strumenti di segnalazione online che offrano l'anonimato ai denuncianti che lo desiderano, garantendo nel contempo che i denuncianti siano sostenuti durante l'intero processo;

18. **RAFFORZARE** i meccanismi che consentono alle autorità di contrasto, alle organizzazioni della società civile e alle organizzazioni di sostegno alle vittime di collaborare, ove possibile, al monitoraggio degli episodi di razzismo e di forme correlate di odio e discriminazione, al fine di elaborare un quadro più completo di tali episodi in ciascuno Stato membro, garantendo e proteggendo nel contempo l'indipendenza delle organizzazioni della società civile; **AFFRONTARE**, inoltre, la significativa scarsità di denunce, presso gli attori pertinenti, di discriminazione razziale, reati generati dall'odio razziale e incitamento all'odio razziale, anche online, aumentando la fiducia tra le comunità colpite, le autorità di contrasto e la pubblica amministrazione;
19. **GARANTIRE** la sicurezza delle persone appartenenti a gruppi etnici e religiosi minoritari, compresi i loro luoghi di significato culturale, di culto e di commemorazione, e adottare misure di protezione adeguate durante i raduni religiosi e culturali che possono essere maggiormente a rischio;
20. **ASSICURARE** la piena applicazione degli obblighi del regolamento sui servizi digitali relativi all'attenuazione dei rischi sistemici connessi alle forme illegali di incitamento all'odio online e al diritto alla non discriminazione, e **INCORAGGIARE** l'adesione continuativa e significativa delle piattaforme online e di altri prestatori di servizi intermediari al codice di condotta contro le forme illegali di incitamento all'odio online+;
21. **INCORAGGIARE** in modo sostenibile e **SOSTENERE** le organizzazioni della società civile e altri soggetti a farsi riconoscere come segnalatori attendibili a norma del regolamento sui servizi digitali e a utilizzare tale status per garantire che l'azione contro i contenuti illegali online di natura razzista o discriminatoria sia coerentemente intrapresa in modo più rapido e affidabile, proteggendo nel contempo le organizzazioni della società civile da azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), in linea con la direttiva (UE) 2024/1069;

22. **RICONOSCERE** sia i pericoli che i benefici delle tecnologie nuove ed emergenti, quali l'intelligenza artificiale generativa e l'intelligenza artificiale agentica, e **ADOPTARE MISURE** volte a prevenire e contrastare la discriminazione algoritmica, i pregiudizi razziali e l'amplificazione delle forme illegali di incitamento all'odio lungo tutto il ciclo di vita e la catena del valore di tali tecnologie, in linea con il regolamento sull'intelligenza artificiale e altre normative dell'Unione applicabili, compresa la legislazione contro la discriminazione, garantendo norme favorevoli alle vittime per dimostrare la discriminazione algoritmica, organizzando prove tecniche dei sistemi algoritmici al fine di individuare pregiudizi e discriminazioni e istituendo un meccanismo di cooperazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato e gli organismi per i diritti fondamentali;
23. **ASSICURARE** che le vittime di forme illegali di incitamento all'odio online abbiano accesso a meccanismi di segnalazione, mezzi di ricorso e servizi di sostegno efficaci, in linea con la direttiva riveduta sui diritti delle vittime, e che le autorità nazionali siano formate e attrezzate per indagare e perseguire efficacemente i reati generati dall'odio commessi online;

IV. Raccogliere dati sulla parità

24. **ESPLORARE** le possibilità di migliorare la raccolta, la qualità e la comparabilità dei dati sulla parità a livello nazionale, in linea con i quadri nazionali applicabili, che potrebbero includere dati disaggregati per origine razziale o etnica, religione, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità e condizione socioeconomica, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del principio dell'autoidentificazione volontaria; e **INCORAGGIARE** la messa a punto di quadri metodologici comuni in cooperazione con la Commissione, la FRA ed Eurostat per consentire un confronto transnazionale significativo e l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, nel pieno rispetto delle condizioni e delle esigenze che caratterizzano ciascuno Stato membro;

V. Promuovere l'istruzione, la consapevolezza e la prevenzione

- 25. SENSIBILIZZARE** la popolazione in merito ai benefici e alla ricchezza della diversità degli abitanti dell'UE, al diritto di non essere discriminati per motivi di origine razziale o etnica, ai mezzi di ricorso a disposizione delle vittime di discriminazione razziale o etnica e ai servizi di sostegno disponibili, in particolare gli organismi per la parità, e in merito all'adozione della strategia contro il razzismo 2026-2030 e ad altre strategie nazionali e dell'UE per contrastare il razzismo in tutte le sue forme, anche attraverso campagne nazionali di sensibilizzazione; inoltre, **PROMUOVERE** il dialogo tra gruppi diversi, sottolineando nel contempo la nostra identità comune in quanto europei e i valori a noi comuni nell'UE, quali la democrazia, la libertà e i diritti umani;
- 26. COMMEMORARE** le date internazionali pertinenti, come la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale e le giornate della memoria relative alla storia del colonialismo e della schiavitù;
- 27. CONTINUARE** ad assicurare la memoria dell'Olocausto e l'istruzione in materia e a denunciare proattivamente il negazionismo, la distorta rappresentazione e la banalizzazione dell'Olocausto, in linea con la definizione operativa giuridicamente non vincolante dell'IHRA di negazionismo e distorta rappresentazione dell'Olocausto;
- 28. IMPEGNARSI** nel progetto congiunto della Commissione con l'UNESCO per rafforzare l'istruzione contro il razzismo, in linea con le priorità del secondo ciclo del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre e con la strategia dell'UE per la gioventù, come indicato nella strategia dell'UE contro il razzismo 2026-2030, e contrastare il razzismo in tutte le sue forme nell'istruzione e attraverso l'istruzione, includendo prospettive storiche e contemporanee diversificate per prevenire la violenza, il bullismo, l'incitamento all'odio, la disinformazione e la disinformazione e la discriminazione razziale, nonché per promuovere ambienti di apprendimento inclusivi ed equi e integrare l'insegnamento di prospettive storiche, ad esempio la storia coloniale, la tratta transatlantica degli schiavi e gli effetti sui popoli indigeni, quali componenti fondamentali dell'istruzione contro il razzismo;

VI. Rafforzare la resilienza democratica

29. RICONOSCERE che la resilienza delle democrazie europee si rafforza difendendo i nostri valori di base, tra cui la protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, e che i valori dell'Unione costituiscono una linea di difesa cruciale contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e le campagne di disinformazione, che sfruttano sistematicamente il razzismo, la discriminazione e le divisioni sociali, e che le misure volte a difendere tali valori, tra l'altro opponendosi al razzismo in tutte le sue forme, costituiscono parte integrante della più ampia agenda dell'Unione per la resilienza democratica definita nello scudo europeo per la democrazia.

30. ACCOGLIERE CON FAVORE le iniziative della Commissione e in particolare:

- l'adozione della prima strategia contro il razzismo 2026-2030, che si basa sui risultati del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025;
- le nomine, a partire dal 2015, del coordinatore della Commissione per la lotta contro il razzismo, del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica e del coordinatore della Commissione per la lotta contro l'odio anti-islamico, preso atto dei rispettivi mandati e chiedendo nel contempo risorse adeguate ed eque;
- lo sviluppo di un quadro giuridico completo per la sicurezza, l'assunzione di responsabilità e la trasparenza online in tutta l'Unione europea mediante il regolamento sui servizi digitali;

- la prosecuzione del sostegno finanziario agli Stati membri per progetti volti a salvaguardare la diversità e i diritti civili, in particolare attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (*Citizens, Equality, Rights and Values* – CERV) e il programma CERV+, che dovrebbe succedergli, nell'ambito del programma AgoraEU, fatta salva la discussione in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale;
- lo sforzo concertato per rafforzare, proteggere e promuovere democrazie forti in tutta l'UE attraverso lo scudo europeo per la democrazia e la strategia dell'UE per la società civile;
- la predisposizione di un quadro normativo armonizzato per i sistemi di IA nell'UE attraverso l'attuazione graduale del regolamento sull'intelligenza artificiale.

INVITA la Commissione a:

31. CONTINUARE a sostenere l'attuazione della strategia dell'UE contro il razzismo (2026-2030) e delle relative strategie dell'Unione dell'uguaglianza⁴ in linea con le circostanze nazionali, integrando le considerazioni in materia di lotta al razzismo e non discriminazione nelle pertinenti proposte e iniziative politiche della Commissione, e garantendo che le politiche della Commissione in materia di lotta contro il razzismo, l'antisemitismo e l'odio anti-islamico siano attuate in modo coordinato e sinergico e siano in linea con le relative strategie per l'uguaglianza, al fine di dare piena attuazione all'approccio intersezionale alla base della strategia contro il razzismo;

⁴ La strategia per la parità di genere 2026-2030, la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030, la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030.

- 32. MONITORARE** l'attuazione dell'Unione dell'uguaglianza, compresa la strategia contro il razzismo, e **RIFERIRE** in merito, in modo globale, strutturato, trasparente e regolare, consentendo una valutazione continua dei progressi compiuti, anche attraverso relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori, attingendo a dati e ad analisi basate sui diritti della FRA, di Eurostat, degli organismi nazionali per la parità e della società civile; continuare a collaborare con le pertinenti agenzie dell'UE ai fini della raccolta dei dati sulla parità, anche attraverso un approccio intersezionale, valutando i progressi, individuando le lacune persistenti e raccomandando eventuali adeguamenti necessari;
- 33. CONTINUARE** a monitorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione anti-discriminazione, in particolare la direttiva sull'uguaglianza razziale e le direttive sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sull'intelligenza artificiale e la decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;
- 34. SOSTENERE** gli Stati membri nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di piani d'azione, programmi e strategie nazionali contro il razzismo, in particolare attraverso l'assistenza tecnica, esercizi di apprendimento reciproco, l'agevolazione delle visite di studio e la pubblicazione di orientamenti e manuali, e agevolando riunioni periodiche del gruppo di esperti sull'attuazione a livello nazionale della strategia contro il razzismo;
- 35. SOSTENERE e FACILITARE** gli sforzi congiunti in corso volti a elaborare definizioni operative non vincolanti in materia di razzismo strutturale e odio anti-islamico, tenendo pienamente conto delle definizioni esistenti e del corrispondente lavoro dell'ECRI;
- 36. GARANTIRE**, fatta salva la discussione in corso sul prossimo QFP, un sostegno finanziario adeguato e specifico alle organizzazioni della società civile e agli organismi per la parità; e facilitare il forum della società civile contro il razzismo e l'istituzione di una più ampia piattaforma della società civile, in linea con la strategia dell'UE per la società civile;

- 37. RAFFORZARE** la cooperazione con le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, in particolare quelli che si occupano di lotta al razzismo e diritti dei popoli indigeni⁵, gli organismi per la parità e le organizzazioni internazionali pertinenti, e **AGEVOLARE** scambi tematici periodici tra gli Stati membri e tali portatori di interessi;
- 38. SOSTENERE** gli sforzi della FRA e dei portatori di interessi per condurre studi e indagini, anche sulla raccolta di dati quantitativi unitamente alla ricerca qualitativa, al fine di migliorare la comprensione di tutte le forme di razzismo e discriminazione;
- 39. RAFFORZARE** l'impegno a combattere tutte le forme di razzismo e discriminazione e a difendere i diritti fondamentali e i valori europei; e **RIBADIRE** che la lotta contro il razzismo in tutte le sue forme è un imperativo fondamentale, giuridico e strategico per l'Unione europea e che un'autentica Unione dell'uguaglianza richiede un'azione continuativa, ambiziosa e dotata di risorse adeguate a tutti i livelli di governance.
-

⁵ I diritti dei popoli indigeni sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e dal diritto internazionale dei diritti umani.